



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA  
PALAZZO DI GIUSTIZIA

## ***Riunione del 31 ottobre 2023***

*Omissis*

Il Consiglio

Preso atto delle varie richieste volte ad ottenere chiarimenti ai fini della decorrenza del periodo della pratica forense utile per la partecipazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, pervenute da:

- Praticanti che svolgono la Scuola Forense obbligatoria
- Praticanti che svolgono, oltre alla pratica forense, il tirocinio di 18 mesi presso gli uffici giudiziari (ex art. 73 D.L. n. 69/2013);
- Praticanti che oltre alla pratica forense, frequentano la Scuola di specializzazione delle professioni legali (detta SSPL, ex D.M. n. 537/1999)
- Praticanti assunti presso l'Ufficio per il processo (UPP)

Richiama il Regolamento vigente della Scuola Forense obbligatoria ai sensi del D.M. 17/2018, come modificato con delibera del 5.04.2023, per effetto del Parere CNF 15.07.2022 trasmesso al COA Napoli il 28.07.2022, confermato con successivo Parere CNF n. 1/2023;

Ritenuto di confermare le modalità di espletamento della pratica forense fino ad oggi seguite;

Precisa che per tutti i praticanti il presupposto necessario per il regolare espletamento della pratica forense, anche con la modalità di tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013 o di frequenza della SSPL, ed anche in relazione alla frequenza della Scuola Forense, obbligatoria dal 1° aprile 2022, è l'iscrizione al Registro dei Praticanti, dalla cui data di iscrizione decorre il termine di legge per lo svolgimento della pratica occorrente per accedere all'esame di abilitazione all'esercizio della professione.

*Omissis*

IL PRESIDENTE  
f.to Avv. Luigi COCCHI

IL SEGRETARIO  
f.to Avv. Carlo IAVICOLI  
E' estratto di delibera conforme all'originale

Genova, 2/11/2023